



Comune di Oristano
Comuni de Aristanis

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E DEI CANONI CIMP E COSAP

Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale nr.58 del 28.07.2020

Indice degli Articoli

Sezione I

Disposizioni Generali – Statuto dei Diritti del Contribuente – Diritto di Interpello

- Art. 1 - Ambito di applicazione e scopo del Regolamento
- Art. 2 - Forme di gestione
- Art. 3 - I diritti del contribuente
- Art. 4 - Chiarezza delle norme. Informazione e servizi on-line
- Art. 5 - Rapporti con associazioni, CAAF e ordini professionali
- Art. 6 – Diritto di Interpello. Oggetto
- Art. 7 – Diritto di Interpello. Procedimento e Competenza
- Art. 8 - Diritto di Interpello. Esiti

Sezione II – Attivita' di Accertamento – Rimborsi – Compensazioni – Agevolazioni - Rateizzazioni

- Art. 9 - Attivita' di accertamento tributario
- Art. 10 - Rimborsi
- Art. 11 – Compensazione tra crediti e debiti
- Art. 12 – Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni
- Art. 13 - Rateazione del pagamento
- Art. 14 – Piano straordinario di rateazione

Sezione III - Sanzioni

- Art. 15 – Criteri per la determinazione della misura delle sanzioni
- Art. 16 - Violazioni formali. Cause esimenti. Versamenti ad altro Comune/Concessionario

Sezione IV

Strumenti Deflattivi del Contenzioso. Ravvedimento - Accertamento con Adesione - Acquiescenza all'accertamento – Contenzioso – Autotutela

- Art. 17 – Strumenti deflattivi del contenzioso
- Art. 18 – Ravvedimento Operoso - Oggetto e ambito di applicazione
- Art. 19 – Accertamento con adesione
- Art. 20 - Acquiescenza all'accertamento (adesione all'accertamento)
- Art. 21 – Conciliazione giudiziale
- Art. 22 – Assistenza in giudizio per le controversie relative alle entrate tributarie
- Art. 23 - Ricorso e Reclamo/Mediazione
- Art. 24 - Autotutela

Sezione V

Ufficiale della Riscossione - Sollecito - Accertamento Esecutivo - Procedure anteriori al 01.01.2020 – Riscossione Coattiva – Sospensione della Riscossione

- Art. 25 - Funzionario Responsabile della Riscossione/Ufficiale della Riscossione
- Art. 26 – Sollecito ritualmente notificato e costituzione in mora
- Art. 27 – Accertamento esecutivo
- Art. 28 - Procedure anteriori al 1 gennaio 2020 - Efficacia dell'ingiunzione come titolo esecutivo e come precetto

Art. 29 - Riscossione coattiva

Art. 30 - Sollecito in posta ordinaria finalizzato alla riscossione coattiva

Art. 31 - Sospensione della riscossione ai sensi della legge n. 228/2012

Art. 32 - Sospensione/differimento dei termini ordinari di versamento dei tributi/entrate per eventi straordinari

Sezione VI – Interessi - Spese della Procedura Coattiva

Art. 33 - Interessi

Art. 34 - Rimborso Spese della Procedura Coattiva

Sezione VII – Inesigibilita' – Procedure Concorsuali

Art. 35 - Inesigibilità, modalità ed esito indagini della riscossione

Art. 36 - Procedure concorsuali

NORME FINALI

Art. 37 - Rinvio dinamico

Art. 38 - Trattamento dei dati personali

Art. 39 - Entrata in vigore

SEZIONE I
DISPOSIZIONI GENERALI – STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE – DIRITTO DI INTERPELLO

Art. 1 - Ambito di applicazione e scopo del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'esercizio della potestà regolamentare riconosciuta dall'art. 52 del D. lgs. n. 446/97, contiene la disciplina generale delle entrate tributarie del Comune e dei canoni CIMP (canone installazione mezzi pubblicitari) e COSAP (canone occupazione spazi e aree pubbliche) e le procedure e le modalità generali di gestione delle stesse entrate, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e tributario e della legislazione sovraordinata.
2. Il presente regolamento è volto a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con i contribuenti, in applicazione dello Statuto del Contribuente di cui alla Legge n. 212/2000. Le norme ivi contenute sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività amministrativa in ossequio ai principi di equità, efficacia, efficienza, economicità, eticità, trasparenza totale e nel rispetto delle esigenze di leale collaborazione con la cittadinanza e di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti/utenti.
3. Non sono oggetto di disciplina regolamentare l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi, l'aliquota massima dei singoli tributi e tutti gli aspetti della disciplina coperti da riserva di legge.

Art. 2 - Forme di gestione

1. Le entrate comunali di cui al presente regolamento sono gestite, quando possibile, direttamente dal Comune, in ossequio ai criteri di maggiore economicità, funzionalità, efficienza, equità, eticità, trasparenza totale e leale collaborazione.
2. Il Comune ha a disposizione tutti gli strumenti di riscossione spontanea e coattiva previsti dall'ordinamento e in specie, per la riscossione coattiva delle entrate di cui al presente regolamento, può avvalersi del Concessionario Pubblico della Riscossione (comunque denominato) o può effettuare in proprio la riscossione coattiva direttamente attraverso le risorse del Servizio Tributi o tramite i concessionari iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D.lgs. n. 446 del 1997;
3. La gestione delle attività inerenti la riscossione delle entrate di cui al presente regolamento è assicurata dal competente servizio dell'Ente anche tramite affidamenti di segmenti di attività a soggetti esterni (attività esterna di supporto alla riscossione/servizi accessori alla riscossione).
4. Resta ferma la possibilità di determinare la forma di gestione delle entrate scegliendo tra quelle previste dall'art. 52 comma 5 lettera b) del D. lgs. n. 446/1997.

Art. 3 - I diritti del contribuente

1. In conformità alle disposizioni e con riferimento ai principi di cui alla legge n. 212/2000 e ss.mm. e ii., le norme di questo regolamento disciplinano

l'azione e gli obblighi del Comune nel rispetto dei seguenti diritti del contribuente:

- ✓ chiarezza e certezza delle norme e degli obblighi tributari;
- ✓ pubblicità e informazione dei provvedimenti comunali;
- ✓ semplificazione e facilitazione degli adempimenti;
- ✓ rapporti di reciproca correttezza e leale collaborazione.

Art. 4 - Chiarezza delle norme – Informazione e servizi on-line

1. Le norme regolamentari devono essere redatte in modo chiaro, al fine di consentire una agevole interpretazione da parte dei cittadini e di perseguire l'obiettivo della certezza del diritto nell'applicazione delle disposizioni adottate. Tutti gli atti generali pertinenti ai tributi (regolamenti, deliberazioni tariffarie etc.) sono disponibili per la consultazione e il download nel sito internet del Comune di Oristano.
2. Il Comune assicura ai cittadini un servizio di informazioni in materia di tributi e canoni che prevede l'apertura giornaliera degli sportelli per il pubblico, la realizzazione e il costante aggiornamento delle sezioni del portale web istituzionale dedicate ai tributi, la realizzazione sul portale dell'area dei servizi digitali per i cittadini e le imprese finalizzata all'accesso ai dati sulla propria situazione contributiva e alla gestione di ogni azione necessaria e conseguente attraverso l'adempimento on-line degli obblighi tributari e in generale l'implementazione delle possibilità di interazione con gli uffici del Servizio Entrate.
3. Per l'esame di fattispecie complesse, i contribuenti possono sempre chiedere un incontro con i funzionari comunali o loro delegati.
4. Le informazioni ai cittadini sono rese nel pieno rispetto della riservatezza dei dati personali e patrimoniali.

Art. 5 - Rapporti con Associazioni, CAAF e Ordini Professionali

1. L'ente promuove forme di collaborazione con associazioni rappresentative dei contribuenti, CAAF e Ordini Professionali ai fini della semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.
2. Il Comune trasmette ai soggetti cui al comma 1, che ne facciano richiesta, i pareri emessi nell'ambito dell'esercizio del diritto di interpello che rivestano interesse generale (omesso ogni riferimento identificativo dei soggetti interpellanti e loro elementi patrimoniali).

Art. 6 - Diritto di Interpello - Oggetto

1. Il presente istituto, disciplinato ai sensi dell'art. 11 della L. n. 212/2000 come modificato dal D. Lgs. n. 156/2015, trova applicazione anche con riferimento ai tributi comunali secondo le disposizioni di legge e del presente regolamento.
2. I soggetti legittimati, come individuati dall'art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 156/2015, possono interpellare il Comune per ottenere una risposta riguardante fattispecie concrete e personali relative all'applicazione dei tributi locali nelle ipotesi enunciate dall'art. 11, comma 1, della L. n. 212/2000.

3. Non possono formare oggetto di interpello fattispecie sulle quali il Comune abbia fornito istruzioni, chiarimenti ed interpretazioni di carattere generale. In tale evenienza gli uffici comunicano all'interessato le istruzioni già emesse con invito a ottemperarvi. L'interpello non può essere proposto con riferimento ad accertamenti tecnici.
4. L'istanza di interpello può essere presentata anche dai soggetti che in base a specifiche disposizioni di legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto del contribuente.
5. Le Associazioni sindacali e di categoria, i C.A.A.F., gli Studi professionali possono presentare apposita istanza relativa al medesimo caso che riguarda una pluralità di associati, iscritti o rappresentati.

Art. 7 – Diritto di Interpello - Procedimento e Competenza

1. Il procedimento di interpello si attiva con la richiesta da parte del contribuente redatta in carta libera, esente da bollo e indirizzata all'Ufficio Tributi del Comune di Oristano (mediante consegna a mano, a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento o per via telematica attraverso P.E.C.).
2. La richiesta deve essere presentata entro il termine di cui all'art. 2, comma 2, del D.Lgs. n. 156/2015 e contenere a pena di inammissibilità:
 - a. i dati identificativi del contribuente e l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni del Comune e deve essere comunicata la risposta;
 - b. la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale sul quale sussistono obiettive condizioni di incertezza della norma o della corretta qualificazione di una fattispecie impositiva;
 - c. le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione;
 - d. l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione eventualmente proposta;
 - e. la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante.
3. All'istanza di interpello deve essere allegata copia della documentazione non in possesso del Comune ed utile ai fini della soluzione del caso prospettato.
4. La presentazione dell'istanza non produce alcun effetto sulla decorrenza dei termini di impugnativa ovvero sulle scadenze previste per gli adempimenti tributari.
5. La competenza a gestire le procedure di interpello spetta al Funzionario Responsabile del tributo cui l'interpello si riferisce.
6. Il Funzionario Responsabile, allo scopo di meglio precisare e chiarire il quesito proposto, ha il potere di richiedere ulteriori informazioni e documenti al contribuente. In tal caso il parere è reso entro sessanta giorni dalla ricezione della documentazione integrativa.

Art. 8 – Diritto di Interpello - Esiti

1. L'esercizio del diritto di interpello impone al Comune di dare risposta scritta e motivata entro novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento

- dell'istanza di interpello a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero a mezzo posta elettronica certificata.
2. La risposta dell'Amministrazione comunale vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello e limitatamente al richiedente. Qualora la risposta all'interpello non venga inviata entro i termini, si intende che l'Amministrazione comunale concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente.
 3. Il Comune può emettere risposta tardiva, la quale, se di contenuto difforme rispetto all'interpretazione fornita dal contribuente, deve essere osservata solamente a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata notificata.
 4. Qualunque atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità della risposta è nullo.
 5. Le risposte alle istanze di interpello rese dal Comune non sono impugnabili, secondo quanto previsto dall'art. 6 del D.Lgs. n. 156/2015.

SEZIONE II – ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO – RIMBORSI – COMPENSAZIONI – AGEVOLAZIONI - RATEIZZAZIONI

Art. 9 – Attivita' di accertamento

1. L'attività di accertamento delle entrate disciplinate dal presente regolamento deve rispondere a criteri di equità, trasparenza, funzionalità, economicità ed eticità delle procedure nonché al principio di leale collaborazione con il contribuente.
2. Qualora la compilazione degli avvisi di accertamento venga effettuata mediante sistemi informativi automatizzati, la sottoscrizione autografa può essere sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del Funzionario Responsabile del tributo in conformità alle disposizioni contenute all' art. 1 comma 87 della L. n. 549/1995 e ss.mm. e ii..
3. La notifica degli avvisi di accertamento al contribuente - entro i termini di decadenza previsti dalla legge (art. 1 comma 161 legge 296/2006) - può avvenire a mezzo posta, con invio di raccomandata con ricevuta di ritorno, a mezzo posta elettronica certificata, a mezzo messo comunale ovvero tramite personale appositamente nominato come messo notificatore del Comune.
4. Il limite di valore degli avvisi di accertamento relativi alla applicazione dei tributi, ovvero degli eventuali verbali di accertamento che vengano elaborati nella fase del controllo dei versamenti eseguiti, è fissato in € 20,00. Detto limite è ritenuto congruo tenuto conto dei costi sostenuti dal Comune per l'elaborazione e la stampa degli avvisi stessi e si intende comprensivo del tributo, delle sanzioni, degli interessi e delle spese di notifica compresi nell'atto di riferimento.

Art. 10 - Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute a titolo di tributo/canone deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del

versamento, ovvero da quello in cui sia stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta anche mediante compensazione sulle annualità successive del medesimo tributo. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi nella misura prevista dal presente regolamento anche per le somme a credito e con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento. Qualora non sia possibile effettuare la compensazione, non si provvede comunque al rimborso dell'imposta se l'importo annuo da rimborsare è pari o inferiore a € 12,00.
3. La richiesta di rimborso, a pena di nullità, deve essere motivata sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.
4. In deroga a eventuali termini di prescrizione disposti dalle leggi tributarie, il Funzionario responsabile dei tributi può disporre nel termine di prescrizione decennale il rimborso di somme dovute ad altro comune ed erroneamente riscosse dall'ente; ove vi sia assenso da parte del Comune titolato alla riscossione, la somma può essere direttamente riversata allo stesso.

Art. 11 – Compensazione tra crediti e debiti

1. Il Funzionario Responsabile del tributo che, nello svolgimento dell'attività gestionale o di verifica/accertamento riconosca la sussistenza di un credito in capo al contribuente, procede a compensare i relativi importi, imputando la somma al periodo di imposta successivo.
2. Gli atti successivi riportano gli importi dovuti, unitamente ai calcoli relativi all'operazione effettuata ed alla indicazione della differenza dovuta.
3. Nel caso in cui il credito abbia più beneficiari (eredi) all'istanza di compensazione deve essere allegata attestazione/autorizzazione da parte degli altri beneficiari ad effettuare la compensazione a favore del richiedente.
4. Ai sensi della L. 296/2006 e della L. 212/2000 il contribuente, anche in alternativa al rimborso, può richiedere la compensazione verticale tra i crediti pertinenti ai tributi/entrate oggetto del presente regolamento, entro i termini assegnati per il versamento del medesimo tributo o dei canoni CIMP e COSAP.
5. Sono compensabili esclusivamente i crediti il cui diritto al rimborso sia stato accertato dal Comune. La compensazione opera esclusivamente nell'ambito dello stesso tributo/entrata.
6. Al fine di poter accedere alla compensazione, il cittadino deve presentare apposita richiesta al Comune volta a specificare:
 - ✓ - generalità e codice fiscale del contribuente;
 - ✓ - l'entrata dovuta al lordo della compensazione;
 - ✓ - l'esposizione delle eccedenze compensate distinte per anno;
 - ✓ - la dichiarazione di non aver chiesto rimborso delle quote versate in eccedenza o l'indicazione della domanda in cui sono esposte.
7. A seguito del ricevimento della richiesta il Comune, accertata la sussistenza del credito, provvede ad inviare al cittadino una comunicazione nella quale specifica l'importo riconosciuto in compensazione.

8. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori rispetto alle somme a debito, la differenza può essere utilizzata a compensazione nei versamenti successivi, senza ulteriori adempimenti ovvero ne può essere richiesto il rimborso; il cittadino esprime tale scelta in sede d'istanza di compensazione.
9. I termini di decadenza o prescrizione previsti per esercitare il diritto al rimborso dalle norme vigenti si applicano anche per i crediti richiesti in compensazione.

Art. 12 - Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

1. I criteri per le agevolazioni, riduzioni ed esenzioni delle entrate comunali sono individuati dal Consiglio Comunale, con apposita deliberazione o nell'ambito degli specifici regolamenti comunali relativi ai singoli tributi. Le agevolazioni stabilite dalla legge successivamente all'adozione di dette deliberazioni si intendono comunque immediatamente applicabili, salvo espressa esclusione, se resa possibile dalla legge, da parte del Consiglio Comunale.
2. Le agevolazioni, le riduzioni e le esenzioni sono concesse su istanza dei soggetti beneficiari. L'onere di dimostrare di avere diritto all'agevolazione/riduzione/esenzione grava sempre sul soggetto richiedente, salvo successiva verifica da parte degli uffici comunali.

Art. 13 - Rateazione del pagamento

1. Il Funzionario Responsabile dei Tributi/Canoni di cui al presente regolamento concede, su richiesta del contribuente/utente che non abbia morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni, la ripartizione in rate mensili di pari importo del pagamento delle somme dovute per la cui riscossione, anche coattiva, siano state avviate le relative procedure.
2. L'importo minimo della rata non può essere inferiore a euro 100,00.
3. La rateizzazione del debito è effettuata in un numero di rate determinato dall'entità della somma da rateizzare richiesta dal contribuente, in base alla seguente tabella e nel rispetto dei termini prescrizione e decadenziali della eventuale azione esecutiva di recupero del credito:

Importo dovuto	Numero rate massimo
fino a 100 euro	NESSUNA RATEAZIONE
da euro 100 a euro 500	6 rate
da euro 500 a euro 1.000	10 rate
da euro 1000 a euro 2.000	12 rate
da euro 2000 a euro 3.500	16 rate
da euro 3.500 a euro 6.000	20 rate

da euro 6.000 a euro 20.000	36 rate
oltre euro 20.000	52 rate

4. All'importo di ciascuna rata viene applicato l'interesse legale maggiorato di 1 punto percentuale (cfr. *infra* art. 33 comma 1), con maturazione giorno a decorrere dalla data di scadenza di ciascuna rata del debito. Nessuna dilazione o rateazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi legali.
5. Il mancato versamento di tre rate anche non consecutive nell'arco di tempo di sei mesi comporta la decadenza dal beneficio della rateizzazione e la conseguente immediata attivazione del procedimento di riscossione coattiva. In caso di decadenza, il debito non può più essere rateizzato e l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione.
6. Nel caso in cui l'obbligazione di cui si chiede la dilazione di pagamento sia già stata compresa in uno o più atti di ingiunzione di pagamento e/o atti di accertamento esecutivi di cui almeno uno scaduto al momento della richiesta, nell'importo oggetto di rateazione deve essere previsto il rimborso integrale di ogni ulteriore spesa sostenuta dall'Ente successivamente alla notifica dell'atto di ingiunzione.
7. Se l'ammontare del debito è superiore ad euro 30.000,00 è necessaria la previa prestazione di idonea garanzia a favore del Comune, la cui idoneità deve essere valutata dall'Ufficio competente al rilascio della dilazione.
8. E' possibile chiedere la rateizzazione contemporanea del pagamento di più atti, purché tutti attinenti al medesimo tributo e della medesima tipologia (es. più avvisi di accertamento); in tal caso le soglie d'importo di cui alla tabella sopra esposta si applicano con riferimento alla somma degli importi di tutti i provvedimenti di cui si chiede la dilazione. Nel caso in cui gli atti siano relativi a tributi diversi, il contribuente dovrà presentare, per ciascun tributo, distinte domande di rateizzazione. L'importo delle singole rate non è arrotondato all'euro.
9. Il contribuente che intende avvalersi della possibilità di rateizzazione deve inoltrare specifica e motivata domanda al Servizio Tributi, e la dettagliata motivazione per la quale si chiede la rateizzazione del debito. Alla stessa dovrà essere allegata la documentazione idonea a consentire la verifica del possesso dei requisiti di cui al presente articolo. L'istanza di rateizzazione deve essere presentata entro 60 giorni dalla notifica dell'atto.
10. L'importo della prima rata deve essere versato entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di accettazione della rateizzazione o comunque entro il termine indicato nella stessa comunicazione. Le successive rate scadono l'ultimo giorno di ciascun mese successivo al pagamento della prima rata.
11. Con riferimento ai tributi comunali, ai fini dell'acquiescenza, la prima rata deve essere corrisposta entro il termine di presentazione del ricorso. Su tale rata non sono applicati interessi moratori.
12. La procedura di rateizzazione si perfeziona col pagamento della prima rata, con conseguente sospensione delle misure cautelari già avviate, mentre sono comunque fatte salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateizzazione. L'Ente creditore o il soggetto affidatario può iscrivere

l'ipoteca o il fermo amministrativo solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza dai benefici della rateazione. Sono fatte comunque salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateazione.

13. Nel caso adeguatamente documentato di ulteriore aggravamento della situazione finanziaria del contribuente o di impossibilità momentanea a far fronte al pagamento delle rate, sarà possibile una ulteriore dilazione di massimo 12 rate mensili. Per gli stessi motivi, su richiesta del debitore, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata, ferma restando la durata massima della rateizzazione stabilita nel presente articolo e salvo quanto disposto dall'articolo 14 del presente regolamento, può disporre rateizzazioni bimestrali o trimestrali.

Art. - 14 Piano straordinario di rateazione

1. Nella sola fase di riscossione coattiva, su richiesta motivata del contribuente, impossibilitato a restituire il proprio debito in base al piano di ammortamento predisposto ai sensi della tabella dell'articolo precedente, e pertanto in deroga alla stessa norma del precedente art. 13, il Dirigente Responsabile del Settore Programmazione e Gestione delle Risorse insieme con il Funzionario Responsabile dei Tributi (o dei canoni di cui al presente regolamento), nell'ambito dell'esperimento delle procedure dirette al recupero dei crediti vantati dall'Amministrazione, hanno facoltà di derogare all'importo minimo della rata ed alla durata massima della rateazione - fermo restando il limite massimo di settantadue rate mensili -, e di accordare piani di rateizzazione personalizzati e straordinari applicando i criteri previsti dal DM MEF 6.11.2013 "Rateizzazione straordinaria delle somme iscritte a ruolo. come previsto dall'articolo 52. comma 3. del Decreto-Legge n. 69 del 2013 convertito con modificazioni dalla Legge n. 98 del 2013".

SEZIONE III - SANZIONI

Art. 15 - Criteri per la determinazione della misura delle sanzioni

1. Ai fini della determinazione della sanzione nei casi in cui la stessa è fissata dalla legge tra un minimo e un massimo, si terrà conto degli elementi e si applicheranno gli scostamenti sotto riportati:

IMPORTO DELLA VIOLAZIONE	SANZIONE MINIMA	INCREMENTO DA APPLICARE ALLA SANZIONE MINIMA	SANZIONE APPLICATA
Fino a Euro 1.000,00	100%	0%	100%
da Euro 1.000,01 a Euro 2.500,00	100%	10%	110%
da Euro 2.500,01 a Euro 5.000,00	100%	30%	130%
da Euro 5.000,01 a Euro 10.000,00	100%	75%	175%
oltre Euro 10.000,00	100%	100%	200%

2. Per la determinazione dell'ammontare della violazione finalizzato all'applicazione della sanzione si ha riguardo all'importo del solo tributo evaso per anno di imposizione.
3. In generale nella determinazione della sanzione deve aversi riguardo alla gravità della violazione desunta anche dalla condotta del contribuente, all'opera da lui svolta per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze, nonché alla sua personalità e alle condizioni economiche e sociali del soggetto.
4. La sanzione è ulteriormente aumentata del 20 % nei confronti di chi, nei tre anni precedenti, sia incorso in altra violazione della stessa indole.

**Art. 16 – Violazioni formali. Cause esimenti. Versamenti.
Erroneo versamento ad altro Comune/Concessionario.**

1. Non sono soggette a sanzione le violazioni di mero carattere formale. Sono considerate formali le violazioni che non incidono sulla determinazione del tributo in quanto non sono atte a pregiudicare la conoscenza della base imponibile, dei cespiti soggetti ad imposizione e dei soggetti passivi del tributo, e che altresì non incidono sul pagamento del tributo (sanzioni senza debito d'imposta).
2. Non sono irrogate sanzioni e non sono richiesti interessi moratori, se il contribuente è stato indotto in errore incolpevole da atti decisioni o comunicazioni del Comune.
3. Per i tributi per i quali a norma di legge e/o di regolamento è previsto il versamento in autoliquidazione, l'eventuale invio di comunicazioni relative agli importi dovuti dal contribuente non esime quest'ultimo dall'assolvimento degli obblighi tributari nei termini stabiliti dalla legge, da disposizioni regolamentari o da provvedimenti di carattere generale adottati dall'Ente.
4. Non si fa luogo ad applicazione di sanzione in caso di versamento del tributo a Comune o Concessionario incompetente. Il contribuente resta comunque obbligato alla corresponsione del tributo e degli interessi legali, ove il Comune non possa procedere a recupero diretto delle somme presso l'ente o il Concessionario che le ha percepite.
5. Su istanza di parte o d'ufficio, si procede al riversamento delle somme spettanti ad altro Comune, quando sono state erroneamente versate al Comune di Oristano.
6. La nullità della dichiarazione non sottoscritta è sanata se il contribuente provvede alla sottoscrizione entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte del Comune.

SEZIONE IV
STRUMENTI DEFLATIVI DEL CONTENZIOSO. RAVVEDIMENTO - ACCERTAMENTO
CON ADESIONE - ACQUIESCENZA ALL'ACCERTAMENTO - CONTENZIOSO -
AUTOTUTELA

Art. 17 - Strumenti deflativi del contenzioso

1. Ai fini del contenimento del contenzioso, l'Ente adotta tutti i procedimenti ed assume tutte le misure utili a risolvere i contrasti che dovessero sorgere a seguito di notifica degli atti di accertamento.
2. Il Funzionario responsabile dei Tributi effettua una valutazione della specifica situazione assumendo un approccio di franca collaborazione con il contribuente (*tax compliance*), in conformità ai principi dettati dallo Statuto del contribuente (legge n. 212/2000).

Art. 18 - Ravvedimento Operoso - Oggetto e ambito di applicazione

1. In caso di omissione/errore relativi al versamento dell'imposta o ad altro adempimento tributario il contribuente può fare ricorso al ravvedimento operoso, alle condizioni previste dalla presente norma, al fine di regolarizzare la propria posizione con attenuazione del carico sanzionatorio.
2. Il ravvedimento operoso può essere posto in essere fino alla notifica di un avviso di accertamento. Non è di ostacolo al ravvedimento operoso l'attività di accertamento afferente annualità e/o cespiti diversi da quelli oggetto di regolarizzazione da parte del contribuente.
3. Le tipologie di violazioni sanabili con il ravvedimento sono:
 - Violazioni derivanti da omessi o parziali versamenti;
 - Violazioni per omessa presentazione della dichiarazione;
 - Violazioni per infedele dichiarazione o per errore nella dichiarazione;
4. E' possibile effettuare il ravvedimento applicando all'imposta dovuta e non versata le sanzioni ridotte (cfr. tabella infra) e gli interessi di legge calcolati dalla data della violazione/omissione. Per la tassa sui rifiuti si considera quale data della violazione/omissione il 31 dicembre dell'anno di competenza.
5. Il contribuente deve procedere ai conteggi per la determinazione dell'ammontare versato evidenziando l'adozione dell'istituto del ravvedimento operoso con l'apposita indicazione nel modello F24.
6. La somma che il contribuente deve versare al fine di sanare la propria posizione è determinata sommando fra loro i seguenti importi: la somma omessa a titolo di imposta dovuta; l'importo della sanzione, determinata sulla scorta della tabella riportata in calce al testo del presente articolo; gli interessi maturati giorno per giorno, calcolati al tasso legale con la regola del pro rata temporis, ossia sulla base dei tassi in vigore nei singoli periodi che intercorrono dalla scadenza originaria al giorno del versamento¹.

¹ Gli interessi legali sono calcolati su base giornaliera nella misura corrispondente al tasso previsto per ciascuna annualità

01/01/2014 31/12/2014 1,00% Dm 12/12/2013

01/01/2015 31/12/2015 0,50% Dm 11/12/2014

7. Le tre componenti sopra indicate vanno versate contestualmente.
8. Nell'ipotesi di omessa o infedele presentazione della dichiarazione la regolarizzazione richiede altresì, ai fini del perfezionamento del ravvedimento, la contestuale presentazione della prima dichiarazione o della dichiarazione integrativa che sani l'irregolarità oggetto del ravvedimento.
9. Le somme dovute a titolo di ravvedimento (imposta dovuta/sanzione ridotta/interessi legali) devono essere versate in unica soluzione. Se il pagamento del ravvedimento risulta insufficiente, la violazione si considera regolarizzata sino a concorrenza dell'importo versato.
10. Il perfezionamento del ravvedimento non esclude l'inizio o la prosecuzione da parte dell'ufficio tributi di attività di controllo e verifica relativamente a violazioni non sanate con il ravvedimento.
11. Allo scopo di concedere ai contribuenti la possibilità di sanare posizioni debitorie generate da dimenticanze o da difficoltà finanziarie e allo scopo di promuovere la cooperazione e l'adempimento collaborativo da parte del contribuente nonché agevolare la riscossione delle entrate tributarie comunali e ridurre il contenzioso, è altresì possibile effettuare il ravvedimento fino a cinque anni dalla violazione applicando le sanzioni come dalla tabella sotto estesa.
12. Per quanto nella presente norma non espressamente previsto si applicano le disposizioni di legge vigenti. Le eventuali modifiche della misura della sanzione per le fattispecie disciplinate dalla presente norma si considerano automaticamente aggiornate.

Termine per effettuare il ravvedimento	riduzione sanzione	sanzione applicata
Entro 14 giorni dal termine previsto per il versamento	La sanzione del 15% è ridotta a 1/15 (1%) per ogni giorno di ritardo	0,1% per ogni giorno di ritardo
Entro 30 giorni dal termine previsto per il versamento	1/10 della sanzione del 15%	1,5%
Entro 90 giorni dal termine previsto per il versamento	1/9 della sanzione del 15%	1,67%
Entro 1 anno dal termine previsto per il versamento	1/8 della sanzione del 30%	3,75%
Entro 5 anni dal termine previsto per il versamento	1/6 della sanzione del 30%	5%

01/01/2016	31/12/2016	0,20%	Dm 11/12/2015
01/01/2017	31/12/2017	0,10%	Dm 7/12/2016
01/01/2018	31/12/2018	0,30%	Dm 13/12/2017
01/01/2019	31/12/2019	0,80%	Dm 12/12/2018
Anno 2020	-----	0,05%	Dm 12/12/2019

Presentazione della dichiarazione (Omessa/Infedele) entro 90 giorni dalla data stabilita	1/10 della sanzione minima 100% omessa 50% infedele	10% omessa 5% infedele
Presentazione della dichiarazione (Omessa/Infedele) entro 1 anno dalla data stabilita	1/8 della sanzione minima 100% omessa 50% infedele	12,5% omessa 6,25% infedele
Presentazione della dichiarazione (Omessa/Infedele) entro 5 anni dalla data stabilita	1/6 della sanzione minima 100% omessa 50% infedele	16,67% omessa 8,33% infedele

Art. 19 – Accertamento con adesione

1. Il Comune di Oristano nell'esercizio della propria potestà regolamentare ex art. 52 del D.lgs. n. 446/1997 ha recepito nel proprio ordinamento l'istituto dell'accertamento con adesione con apposito regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 146 del 03.12.2015 a garanzia, nei rapporti con i contribuenti, di una migliore azione improntata alla prevenzione, riduzione e deflazione del contenzioso.
2. Per tutto quanto concernente l'istituto dell'accertamento con adesione, i presupposti per l'applicazione, il procedimento e gli effetti, si fa rinvio al vigente sopra citato regolamento comunale.

Art. 20 – Acquiescenza all'accertamento (adesione all'accertamento)

1. L'acquiescenza all'accertamento - disciplinata agli artt. 16 e 17 del D. Lgs. 472/1997 e dall'art. 1 comma 775 della legge 160/2019 - costituisce altresì uno strumento deflativo del contenzioso e di definizione stragiudiziale del rapporto tributario.
2. Con l'atto di acquiescenza il contribuente, accetta l'avviso di accertamento rinunciando all'impugnazione dell'atto impositivo e ottenendo la riduzione delle sanzioni prevista dalle norme citate al comma precedente. L'istituto si perfeziona con il pagamento dell'importo accertato con la sanzione ridotta o in caso di rateizzazione dell'importo corrispondente alla prima rata, entro i termini previsti per la proposizione del ricorso introduttivo.

Art. 21 - Conciliazione giudiziale

1. Il Funzionario Responsabile del tributo può fare ricorso, qualora lo ritenga opportuno, alla conciliazione giudiziale allo scopo di estinguere le controversie pendenti avanti la Commissione Tributaria Provinciale e Regionale.
2. Con riferimento alla procedura e agli effetti della definizione delle liti in applicazione del presente istituto, si fa rinvio a quanto disposto dall'art. 48 e ss. del D. lgs. n. 546/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. La conciliazione fuori udienza si concretizza con accordo conciliativo sottoscritto dalle parti volto alla definizione totale o parziale della controversia stessa. Tale accordo costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute all'Ente o per il pagamento delle somme dovute al contribuente. Il versamento deve avvenire entro venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo. In

caso di rateizzazione, entro il termine di venti giorni deve essere disposto il pagamento della prima rata.

4. In caso di inadempimento il Comune dovrà informare il Giudice Tributario al fine della prosecuzione del giudizio, ovvero proporrà tempestivo reclamo avverso il decreto presidenziale di estinzione.

Art. 22 - Assistenza in giudizio per le controversie relative alle entrate tributarie

1. La rappresentanza in giudizio per le controversie relative alle entrate tributarie è demandata al Funzionario Responsabile del tributo. Il Funzionario Responsabile del Tributo assiste alle udienze anche a mezzo di suo delegato il quale, su indicazione dello stesso Funzionario Responsabile, può compiere gli atti che comportino la disponibilità di posizione soggettiva del Comune (a titolo esemplificativo, proporre o aderire alla conciliazione giudiziale, proporre appello o decidere di desistere dal proseguire nel contenzioso).
2. In ogni caso, tutti gli processuali sono sottoscritti dal Funzionario Responsabile o dal suo delegato.
3. Per le controversie tributarie che rivestono importanti questioni di principio giuridico ovvero assumono elevata rilevanza economica, o eccezionalmente quando il Funzionario Responsabile è gravato da altri prioritari doveri istituzionali, il Comune può affidare la difesa in giudizio a professionista esterno.

Art. 23 - Ricorso e Reclamo/Mediazione

1. Per le controversie aventi ad oggetto le entrate tributarie e di valore non superiore ad Euro 50.000,00, il ricorso produce anche gli effetti del reclamo/mediazione ai sensi dell'art. 17 bis del D.lgs. n. 546/1992 (come modificato dal D. lgs. n. 156/2015). Il valore della controversia è dato dall'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni il valore è costituito dalla somma di queste.
2. L'istanza di reclamo-mediazione deve essere inoltrata all' Ente prima del deposito del gravame alla Commissione Tributaria Provinciale e la sua mancata presentazione è causa di improcedibilità del ricorso alla Commissione Tributaria.
3. L'istanza di reclamo-mediazione va inoltrata con le stesse modalità e nello stesso termine di sessanta giorni dalla notifica del provvedimento previsti per il ricorso. In ogni caso, la richiesta deve riportare il contenuto integrale del ricorso, con possibilità di formulare una motivata proposta di mediazione, completa della rideterminazione dell'ammontare della pretesa; trascorsi novanta giorni senza che sia stato notificato l'accoglimento dell'istanza o senza che sia stata conclusa la mediazione, il contribuente può costituirsi in giudizio in Commissione Tributaria Provinciale depositando l'istanza di reclamo-mediazione, che si converte in ricorso. All'istanza deve essere allegata copia dei documenti che il contribuente intende utilizzare nell'eventuale giudizio in CTP.

4. L'apertura del procedimento di mediazione comporta la sospensione per novanta giorni della riscossione e del pagamento delle somme dovute in base all'atto impugnato (il termine di novanta giorni è sospeso dal 1° agosto al 31 agosto). Decorsi novanta giorni dalla presentazione dell'istanza senza che sia stato notificato l'accoglimento dell'istanza o conclusa la mediazione, la sospensione viene meno.
5. Il Funzionario Responsabile della mediazione è individuato in un funzionario organico all'ufficio Tributi dotato dell'esperienza e delle competenze tecnico/giuridiche necessarie e che non sia responsabile del procedimento di emissione degli atti oggetto di reclamo né il funzionario firmatario degli stessi atti.

Art. 24 - Autotutela

1. Il presupposto per l'esercizio del potere di autotutela è dato dalla congiunta sussistenza di un atto riconosciuto illegittimo o infondato, e da uno specifico concreto ed attuale interesse pubblico alla sua eliminazione. Costituisce sempre interesse pubblico il fine di assicurare una equa imposizione fiscale, conforme alle regole dell'ordinamento giuridico di riferimento, nonché di prevenire l'insorgenza di contenzioso inutile ed oneroso.
2. Il Funzionario Responsabile dei Tributi con proprio provvedimento motivato può annullare o revocare totalmente o parzialmente gli atti amministrativi rispettivamente ritenuti illegittimi o per i quali (revoca) ragioni di opportunità e di convenienza richiedano un nuovo apprezzamento degli elementi di fatto o di diritto del provvedimento medesimo tenendo conto degli interessi dei destinatari.
3. Costituiscono ipotesi non esaustive di illegittimità dell'atto:
 - errore di persona/errore materiale del soggetto passivo, facilmente riconoscibile;
 - evidente errore logico o di calcolo;
 - errore sul presupposto;
 - doppia imposizione o mancata considerazione di pagamenti;
 - mancanza di documentazione successivamente sanata;
 - sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;
4. L'annullamento degli atti comporta la restituzione delle somme indebitamente corrisposte dal soggetto obbligato.
5. Nel potere di annullamento o di revoca deve intendersi compreso anche il potere del funzionario responsabile dell'entrata di sospendere gli effetti dell'atto quando risulti incerta la sua legittimità.
6. L'istituto dell'autotutela è esercitabile senza limiti di tempo anche se:
 - l'atto è divenuto definitivo per avvenuto decorso dei termini per ricorrere;
 - il ricorso presentato è stato respinto per motivi di ordine formale;
 - vi è pendenza in giudizio;
 - il contribuente non ha prodotto alcuna istanza.

7. L'esercizio del potere di autotutela trova limiti nei seguenti casi:
 - quando sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole al Comune per motivi di ordine sostanziale, salvo che si tratti di vizi diversi non esaminati dal giudice.
 - Per gli atti che pur illegittimi abbiano esplicato senza contestazione i propri effetti per un periodo di tempo sufficientemente lungo da determinare situazioni consolidate ed esauritesi nel tempo.
8. L'annullamento di un atto invalido non ne impedisce la sua sostituzione, entro i termini di decadenza stabiliti dalla legge.
9. La presentazione dell'istanza di autotutela non sospende i termini per la proposizione del ricorso salvo il caso della sospensione dell'atto che influisce anche sul termine per proporre ricorso.

**SEZIONE V - UFFICIALE DELLA RISCOSSIONE - SOLLECITO - ACCERTAMENTO
ESECUTIVO - PROCEDURE ANTERIORI AL 01.01.2020 – RISCOSSIONE COATTIVA –
SOSPENSIONE DELLA RISCOSSIONE**

Art. 25 - Funzionario Responsabile della Riscossione/Ufficiale della Riscossione

1. Il Comune può nominare un Funzionario Responsabile per la Riscossione², che esercita le funzioni demandategli dalla normativa vigente. A tale figura sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della riscossione coattiva secondo le norme del D.P.R. n. 602/1973 e ss.mm. e ii.
2. Il Funzionario Responsabile per la Riscossione è individuato dal Dirigente (o dal soggetto affidatario del servizio di riscossione coattiva) fra le persone la cui idoneità allo svolgimento delle funzioni è stata conseguita ai sensi della normativa vigente.
3. L'Ufficiale di Riscossione, ai sensi del comma 3 dell'art. 43 del D.P.R. 602/1973, svolge le funzioni demandate agli ufficiali giudiziari e al Segretario Comunale ex art. 11 del R.D. 639/1910. Effettua, pertanto, su tutto il territorio nazionale, le azioni di esecuzione, la notificazione degli atti, l'esecuzione dei pignoramenti mobiliari immobiliari e presso terzi, assumendo la qualifica di pubblico ufficiale.
4. Le dichiarazioni e le verbalizzazioni fatte in presenza del Funzionario di cui al comma precedente sono assistite da fede pubblica privilegiata, ex art. 2700 c.c. sino a querela di falso.

Art. 26 - Sollecito ritualmente notificato e costituzione in mora

1. Il Sollecito di pagamento ritualmente notificato è un atto di prassi amministrativa, opportunamente motivato, che invita il contribuente/utente a definire le proprie obbligazioni tributarie e patrimoniali. Esso non costituisce ancora atto esecutivo, ma riveste la

² Art. 1, commi 784 e 793, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 Art. 4 co 2-septies D.L. 24/9/02, n.209 - L 22/11/02 n.265 - Art.7, co 2, lett. gg-sexies) DL 13/5/11 n.70 - L. 12/7/11 n.106.

funzione esortativa e di intimazione che precede l'inizio della riscossione coattiva, il cui esordio scaturisce con l'accertamento esecutivo.

2. Il sollecito di pagamento è anche atto di costituzione in mora del contribuente che non ha effettuato il pagamento dell'avviso bonario o dell'accertamento e conferisce certezza giuridica alla conoscenza da parte del cittadino dell'esistenza del debito.
3. Nel sollecito di pagamento sono riportati:
 - ✓ il codice fiscale del contribuente;
 - ✓ i dati identificativi dell'Ente Creditore;
 - ✓ una sintetica comunicazione del contenuto dell'invio;
 - ✓ se successivo alla formazione del titolo esecutivo il richiamo al titolo già notificato;
 - ✓ il riepilogo, nel dettaglio degli importi e nel relativo prospetto analitico, del dovuto e delle voci che lo compongono;
 - ✓ l'indicazione delle scadenze di pagamento per l'unica soluzione e per le eventuali rate successive;
 - ✓ l'intimazione ad adempiere e le modalità di pagamento delle somme dovute;
 - ✓ l'avvertenza che in caso di inadempimento si provvederà alle azioni esecutive conseguenti;
 - ✓ i riferimenti dell'ente creditore utili al contribuente, quali numeri di telefono, indirizzi, mail e quant'altro ritenuto necessario;

Art. 27 – Accertamento esecutivo

1. Gli avvisi di accertamento relativi ai tributi/canoni di cui al presente regolamento e gli atti di irrogazione delle sanzioni amministrative tributarie devono essere notificati entro i termini decadenziali di cui all'articolo 1, comma 161 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. L'accertamento esecutivo predisposto sulla base delle banche dati esistenti o delle risultanze/verbali delle verifiche svolte, deve contenere l'intimazione ad adempiere entro il termine di presentazione del ricorso all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 "Esecuzione delle sanzioni". Gli atti devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione.
3. Sono elementi essenziali del contenuto degli atti di cui al comma precedente:
 - a) indicazione del soggetto debitore;
 - b) indicazione del soggetto creditore;
 - c) ordine o intimazione ad adempiere;
 - d) indicazione dell'ammontare della somma dovuta, e relativo dettaglio dell'importo richiesto;
 - e) il termine entro cui adempiere al pagamento;

- f) l'avvertimento della messa in atto delle azioni cautelari ed esecutive in caso di mancato pagamento;
 - g) la motivazione su cui si fonda la pretesa impositiva (richiamo all'atto propedeutico);
 - h) l'indicazione dell'Autorità presso cui è possibile proporre impugnazione, oltre ai termini e le modalità per proporre l'impugnazione stessa;
 - i) l'indicazione del funzionario responsabile del procedimento;
 - j) le indicazioni presso cui è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto;
 - k) la sottoscrizione dell'atto da parte del Funzionario Responsabile del tributo o del Dirigente del Settore.
4. Il contenuto degli atti di cui ai commi precedenti è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al contribuente, in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento e ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni.
5. Sulla base dei principi generali dell'ordinamento giuridico, la rettifica dell'avviso di accertamento già notificato, dalla quale consegue la riduzione del quantum dovuto, non esprime una nuova pretesa tributaria e non genera un diverso e autonomo atto di accertamento. Pertanto l'atto di rettifica non è autonomamente impugnabile³ ed è ammissibile anche se operata per la prima volta in giudizio e comunque oltre i termini decadenziali di esercizio del potere impositivo. L'atto di rettifica deve essere emesso con lo stesso numero dell'atto originariamente notificato.
6. L'avviso di accertamento di cui al comma 1 acquista efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.

ART. 28 – Procedure anteriori al 1 gennaio 2020 - Efficacia dell'ingiunzione come titolo esecutivo e come precetto

1. Per le riscossioni già iniziate sulla base di titoli esecutivi già formati alla data del 1 gennaio 2020 o comunque relativi ad accertamenti notificati prima del 1 gennaio 2020, si applica la disciplina previgente relativa all'ingiunzione fiscale.
2. L'ingiunzione fiscale assolve anche alle funzioni di precetto contenendone tutti gli elementi essenziali e in qualità di precetto la sua efficacia cessa trascorso un anno dalla sua notificazione.
3. Se nel termine di cui al precedente comma non è iniziata l'esecuzione, l'ingiunzione perde di efficacia limitatamente e relativamente alla sua funzione di precetto; pertanto, ai fini dell'avvio delle procedure cautelari ed esecutive, il Servizio rinnova l'efficacia del precetto tramite la reiterazione

³ Per carenza di interesse a ricorrere.

della notificazione dell'ingiunzione di cui sopra o tramite l'avviso di cui all'art. 50 del D.P.R. n. 602/1973 e ss.mm. e ii.

4. Il contribuente che decide di formulare il ricorso deve seguire le istruzioni contenute nell'ingiunzione fiscale nella quale sono indicate sia l'autorità competente che le modalità tecniche per presentare il ricorso.

Art. 29 - Riscossione coattiva

1. Fatti salvi i titoli esecutivi ai quali si applica la disciplina dell'ingiunzione fiscale (cfr. *supra* art. 29), e salvo quanto previsto all'art. 2 del presente regolamento, la riscossione coattiva delle entrate oggetto del presente regolamento viene effettuata dal Comune a mezzo di accertamento esecutivo di cui all'articolo 28 sopra esteso e ai sensi delle norme dell'art. 1, commi 784-785, 792, 794-795 e 802-803, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Decorsi 30 giorni dal termine per la proposizione del ricorso per l'accertamento esecutivo, il Funzionario responsabile del tributo/canone procede all'affidamento in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata indicato negli atti di accertamento, ovvero ad altro soggetto incaricato successivamente all'emissione degli atti stessi.
3. Con riferimento agli atti di cui al comma precedente, in caso di avvenuta presentazione del ricorso, il Funzionario responsabile valuta la possibilità di attivare la riscossione in pendenza di giudizio, avendo riguardo alla natura del debitore ed al rischio di perdita del credito prima del passaggio in giudicato della sentenza che decide la controversia.
4. In presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione si procede ai sensi dell'articolo 792, lettera d), della legge n. 160 del 2019.
5. I soggetti legittimati alla riscossione forzata sono:
 - il Comune di Oristano;
 - l'Agenzia delle Entrate-Riscossione;
 - i soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo n. 446 del 1997.
6. Il Funzionario responsabile del tributo ed il Responsabile dell'entrata patrimoniale individuano i soggetti legittimati alla riscossione forzata in base ai principi di economicità ed efficienza, oltre che in funzione delle proprie dotazioni umane, finanziarie e strumentali, nel quadro degli indirizzi determinati dalla Giunta o dal Consiglio comunale e della normativa in materia di affidamenti e di gestione della riscossione delle entrate degli enti locali.
7. Il soggetto legittimato alla riscossione forzata informa con raccomandata semplice o posta elettronica il debitore di aver preso in carico le somme per la riscossione. L'informativa non deve essere inviata in ipotesi di fondato pericolo per la riscossione.
8. L'esecuzione è sospesa per un periodo di 180 giorni dall'affidamento in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata.
9. Il periodo di sospensione è ridotto a 120 giorni ove la riscossione delle somme richieste sia effettuata dal medesimo soggetto che ha notificato l'avviso di accertamento.

10. La sospensione non si applica:
 - a) con riferimento alle azioni cautelari e conservative, nonché ad ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore;
 - b) in caso di accertamenti definitivi, anche in seguito a giudicato;
 - c) in caso di recupero di somme derivanti da decadenza dalla rateazione;
 - d) ove il soggetto legittimato alla riscossione forzata, successivamente all'affidamento in carico degli atti esecutivi, venga a conoscenza di elementi idonei a dimostrare il fondato pericolo di pregiudicare la riscossione.
11. Le azioni cautelari ed esecutive non possono aver luogo senza l'esistenza di un titolo esecutivo valido, che deve sussistere sin dalla fase iniziale e per tutto il procedimento. Il titolo esecutivo deve riferirsi ad un credito certo, liquido ed esigibile.
12. Non si procede alla riscossione coattiva per importi inferiori ad Euro 20,00. Il predetto importo è da intendersi comprensivo di eventuali maggiorazioni, sanzioni ed interessi.
13. Il Comune provvederà ad aprire apposito Conto BancoPosta on line dedicato in via esclusiva alla riscossione coattiva e abilitato all'accettazione dei pagamenti da Canali Telematici.
14. In caso di concessione o comunque di servizi in outsourcing dovrà essere aperto un conto per ciascun servizio oggetto di affidamento. A tale proposito l'Ente in qualità di titolare del conto corrente autorizzerà il concessionario/affidatario all'acquisizione della rendicontazione prodotta e/o messa a disposizione da Poste Italiane ed al trattamento dei dati personali dei contribuenti, anche ai sensi della vigente normativa in tema di protezione dei dati personali, per le finalità di rendicontazione dei pagamenti dell'Entrata oggetto dello stesso affidamento.
15. Allo scopo di agevolare la gestione della riscossione ed eventualmente evitare l'avvio delle procedure esecutive, l'ente può in ogni fase interloquire con il debitore anche mediante sollecito telefonico, invio sms, e-mail o a mezzo posta elettronica ordinaria e PEC.
16. L'esibizione dell' estratto dell' atto esecutivo (come trasmesso al soggetto legittimato alla riscossione coattiva) tiene luogo, a tutti gli effetti, dell'esibizione dell' atto esecutivo stesso in tutti i casi in cui il soggetto legittimato alla riscossione, anche forzata, ne attesti la provenienza.
17. Decorso 1 anno dalla notifica degli atti esecutivi, l'espropriazione forzata e preceduta dalla notifica dell' avviso di cui all' art. 50 del D.P.R. n. 602 del 1973. contenente l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo entro il termine di cinque giorni.

Art. 30 – Sollecito in posta ordinaria finalizzato alla riscossione coattiva

1. Per il recupero di importi fino ad € 10.000, dopo che l'atto è divenuto titolo esecutivo, prima di attivare una procedura esecutiva e cautelare gli Enti devono inviare un sollecito di pagamento con cui si avvisa il debitore che il termine indicato nell' atto è scaduto e che, se non si provvede al pagamento

entro 30 giorni, saranno attivate le procedure cautelari ed esecutive per l'escussione coattiva del credito.

2. In deroga all'articolo 1, comma 544, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per il recupero di importi fino ad € 1.000 il termine di 120 giorni è ridotto a 60 giorni.
3. In generale il sollecito inviato in posta ordinaria, ovvero la comunicazione che contiene l'invito per il contribuente/utente a regolarizzare il proprio debito, indicato in dettaglio nello stesso sollecito, può essere inviato dal servizio competente (o comunque dal soggetto affidatario di un segmento della riscossione) in ogni fase della procedura e comunque, anche in ossequio alle azioni di leale collaborazione con il contribuente (tax compliance), tutte le volte che è ritenuto opportuno.

Art. 31 - Sospensione della riscossione ai sensi della legge n. 228/2012.

1. Il contribuente che ha in corso procedure di riscossione coattiva sia nella forma di azioni cautelari (fermo amministrativo del veicolo di proprietà/ipoteca immobiliare) che di azioni esecutive (pignoramento presso terzi/pignoramento immobiliare) può presentare la dichiarazione finalizzata ad ottenere la sospensione della riscossione coattiva, ai sensi e con le modalità previste dall'art. 1 commi 537-538 della Legge n. 228/2012.
2. Il Servizio provvede immediatamente a interrompere le eventuali procedure esecutive messe in atto e del pari provvede, entro 60 giorni dal ricevimento della istanza, a trasmettere al debitore il provvedimento di sgravio o a comunicare l'inidoneità della dichiarazione presentata, in tal caso riprendendo le azioni atte alla riscossione del credito.
3. Pure in presenza di inidoneità della dichiarazione finalizzata ad ottenere la sospensione della riscossione coattiva ai sensi della legge 228/2012, qualora ve ne siano i presupposti resta comunque ferma la possibilità di agire in autotutela (cfr. *supra* art. 25) da parte dell'Ufficio preposto della stessa P.A. o da parte del soggetto affidatario/concessionario che agisce a supporto o in nome e per conto dell'Amministrazione.

Art. 32 - Sospensione-differimento dei termini ordinari di versamento a seguito di eventi straordinari

1. Con deliberazione del Consiglio Comunale, i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie di competenza dell'Ente e/o i termini relativi al pagamento degli atti di riscossione o delle rate dei relativi piani di ammortamento, possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti interessati da gravi calamità naturali o eventi eccezionali e imprevedibili o comunque cause di forza maggiore non dipendenti o non riconducibili alla volontà e alla buona fede degli stessi contribuenti. Allo stesso modo può essere adottato un provvedimento di rimessione in termini quando l'adempimento degli obblighi tributari è stato impedito per i motivi sopra esposti.

2. La deliberazione precisa i criteri con i quali individuare i beneficiari della sospensione o del differimento dei termini di pagamento o della rimessione in termini.
3. In tutti i casi in cui non sia possibile la convocazione in tempo utile del Consiglio Comunale, la sospensione, il differimento o la rimessione in termini di cui al comma 1 sono disposti dalla Giunta Comunale ed in seguito comunicati al Consiglio Comunale che procede alla ratifica nella prima seduta successiva.

SEZIONE VI – MISURA DEGLI INTERESSI. SPESE DELLA PROCEDURA COATTIVA

Art. 33 Interessi

1. La misura degli interessi sia per le somme a credito dei contribuenti/utenti, sia per le somme a debito degli stessi è fissata nella misura pari al saggio legale di cui all'art. 1284 del codice civile.
2. La misura del tasso di interesse come sopra stabilita si applica, a partire dal 1 gennaio 2020, anche agli atti emessi prima dell'entrata in vigore del presente regolamento. Gli interessi sono applicati su tutte le somme di qualunque natura, escluse le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, e decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto fino alla data del pagamento.
3. Nel caso di affidamento del credito all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, si applica quanto previsto dall'articolo 792, lettera i) della legge n. 160 del 2019.

Art. 34 - Rimborso spese della procedura coattiva

1. I costi di elaborazione (costi procedurali) e di notifica dell'atto di accertamento esecutivo e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive sono posti a carico del debitore e sono così determinati:
 - a) Quota denominata «oneri di riscossione a carico del debitore», pari al 3 per cento delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto, fino ad un massimo di 300 euro, ovvero pari al 6 per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro;
 - b) Quota denominata «spese di notifica ed esecutive», comprendente il costo della notifica degli atti e correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero, nella misura fissata con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Nelle more dell'adozione del decreto, si applicano le misure e le tipologie di rimborso dei costi di cui alla deliberazione G.C. n. 193 del 19.09.2019 – in quanto compatibili -.
2. Per le procedure senza esito, le spese di cui al precedente comma saranno a carico dell'Ente solo una volta esperite tutte le fasi possibili atte al recupero del credito con attestazione di inesigibilità documentata da apposita relazione redatta dall'Ufficiale della Riscossione organico al competente servizio dell'Ente

o dal soggetto concessionario/affidatario del servizio, salva in quest'ultimo caso ogni diversa pattuizione contrattuale.

3. La misura dei costi come sopra stabilita si applica, a partire dal 1 gennaio 2020, anche alle procedure relative a titoli esecutivi costituiti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.
4. In tutti i casi in cui si procede al discarico per ragioni sostanziali, quando l'avvio della procedura è stato determinato da mancate tempestive comunicazioni/dichiarazioni da parte del contribuente (ad es. mancata dichiarazione di cessazione dell'utenza TARI), tutti gli oneri e le spese della procedura coattiva restano comunque a carico dello stesso soggetto.

SEZIONE VII – INESIGIBILITÀ – PROCEDURE CONCORDATE

Art. 35 – Inesigibilità, modalità ed esito indagini della riscossione

1. Il Funzionario responsabile dei tributi/canoni di cui al presente regolamento, comunica annualmente al Servizio Ragioneria del Comune l'elenco degli atti esecutivi i cui crediti sono ritenuti inesigibili.
2. I crediti riferiti a soggetti debitori per i quali sono in corso procedure concorsuali, sono dichiarati provvisoriamente inesigibili.
3. In generale è inesigibile il credito per il quale sono terminate infruttuosamente le procedure esecutive, o in caso di irreperibilità assoluta del debitore. In particolare sono dichiarate inesigibili le somme poste in riscossione coattiva sulle quali sia stata condotta apposita indagine mediante visura delle banche dati disponibili all'Ufficio o al soggetto affidatario/concessionario del servizio di riscossione (soggetto che agisce a supporto o in nome e per conto dell'Amministrazione). Per l'emissione della dichiarazione di inesigibilità non è necessario aver eseguito il pignoramento mobiliare.
4. A titolo esemplificativo, sono, in particolare, causa di dichiarata inesigibilità le seguenti fattispecie:
 - a. irreperibilità assoluta del debitore;
 - b. improcedibilità per importo non superiore a € 20,00 (venti/00);
 - c. corretta formazione del titolo esecutivo e improcedibilità per mancanza di beni da assoggettare a misura cautelare;
 - d. corretta formazione del titolo esecutivo, eventuale successiva apposizione del fermo amministrativo e improcedibilità per mancanza beni da assoggettare a pignoramento presso terzi comprovata da visura negativa presso banche dati e/o da dichiarazione stragiudiziale di terzo negativa e/o da pignoramento presso terzi negativo.

Art. 36 – Procedure Concorsuali

1. Nel caso del recupero di crediti nei confronti di soggetti sottoposti a procedure concorsuali è consentita al funzionario responsabile dell'entrata la valutazione sull'opportunità del perseguimento del credito sotto il profilo economico. Pertanto in caso di insinuazione nel passivo per gli importi dovuti e non pagati dal soggetto giuridico interessato da procedure concorsuali, il Funzionario Responsabile avrà facoltà di contattare previamente il curatore al fine di

effettuare un'analisi sulla massa passiva disponibile ed eventualmente valutare se procedere o meno all'insinuazione al passivo.

2. Si intende comunque antieconomico il perseguimento di crediti complessivamente inferiori o comunque pari alle spese previste per le necessarie procedure.

NORME FINALI

Art. 37 - Rinvio dinamico

1. Il presente regolamento sostituisce integralmente il previgente Regolamento Generale delle Entrate approvato con deliberazione C.C. n. 29 del 02/03/1999 e la presente disciplina prevale sulla disciplina dei singoli entrate/tributi laddove vi sia contrasto tra i relativi regolamenti e con la sola eccezione delle fattispecie in cui la corrispondente disciplina regolamentare pertinente ai singoli entrate/tributi sia più favorevole al contribuente. Resta salvo quanto disciplinato al precedente art. 29 e alla norma del comma 5 del presente articolo.
2. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si fa espresso rinvio alla normativa regolamentare comunale (in specie pertinente ai singoli entrate/tributi) e alla disciplina di legge comunitaria, nazionale e regionale vigente.
3. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
4. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria e le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti. In tali casi, nelle more della formale modifica regolamentare, si applica la normativa sovraordinata.
5. Le procedure relative agli accertamenti notificati prima del 1 gennaio 2020 sono espletate con lo strumento dell'ingiunzione fiscale (cfr. *supra* art. 29) e restano in vigore tutte le norme dei pregressi regolamenti che ne rendono possibile il compimento.

Art. 38 - Trattamento dei dati personali

1. I dati personali dei contribuenti saranno oggetto di trattamento da parte dei Servizi Comunali interessati e dall'Ufficio Tributi/Servizio Riscossione Coattiva per il perseguimento delle sole finalità istituzionali per le quali i dati stessi sono stati forniti nel pieno rispetto del D.Lgs. 196/2003, del Regolamento generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679 (GDPR General Data Protection Regulation)⁴ e in generale della normativa nazionale.
2. Il trattamento dei dati sarà effettuato mediante strumenti informatici oltre che manuali e su supporti cartacei, ad opera di soggetti appositamente incaricati.

⁴ In particolare la base giuridica del trattamento deve rinvenirsi nelle disposizioni dell'art. 6 comma 1 lettere B/C/E del Regolamento generale per la protezione dei dati personali (GDPR). E' il caso del trattamento necessario per adempiere a un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento e per l'esecuzione di un compito connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investita la stessa P.A. titolare del trattamento dati ed eventualmente il soggetto affidatario del servizio di riscossione.

3. I dati trattati non saranno oggetto di diffusione, se non per espressa previsione di legge o di regolamento.

Art. 39 - Entrata in vigore

1. Ai sensi della disposizione contenuta nell'articolo 53, comma 16, della L. n. 388/2000, come integrata dall'articolo 27, comma 8, della L. n. 448/2001, il presente Regolamento, come ogni sua modificazione, se approvato entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, entra in vigore e presta i suoi effetti a decorrere dal primo gennaio dell'anno di riferimento, anche se l'approvazione è intervenuta successivamente all'inizio dell'esercizio. Il presente Regolamento entra in vigore con effetto dal 01/01/2020.